

RAFFRONTO

L.R. n. 24 del 16 maggio 2013 Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.	Proposta di legge n. 467/10[^] di iniziativa del Consigliere regionale D. Giannetta, recante: “ Legge regionale in materia di politiche di insediamento industriale”
(...)	(...)
	Art.19 <i>(Sportello ZES Gioia Tauro)</i>
Art.5 <i>Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale</i>	Art.5 <i>Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale</i>
1. Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla <i>legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38</i> sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP.	<i>Identico</i>
2. I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, di cui alla <i>legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38</i> sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all' <i>articolo 3</i> della presente legge.	<i>Identico</i>
3. Il CORAP è articolato in Unità operative ubicate nelle città di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche delle aree di sviluppo industriale di rispettiva pertinenza territoriale.	<i>Identico</i>
	3. bis Il CORAP, in esecuzione del DPCM del 25 gennaio 2018, n. 12 "Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)" ed in attuazione del DPGR del 25.01.2018, n. 12, "Proposta istituzione Zona Economica Speciale (ZES) Calabria" corredato dal 'Piano di Sviluppo Strategico della Regione Calabria, adottato nella sua interezza con DPCM del 11 maggio 2018, provvede alla costituzione, presso la UOT di Gioia Tauro, e alla gestione dello "Sportello Unico ZES Gioia Tauro" per

	<p>consentire il coordinamento e l'esecuzione delle procedure attuative del Piano di Sviluppo Strategico della Regione Calabria previste per l'area di Gioia Tauro.</p> <p>Lo "Sportello Unico ZES Gioia Tauro" è parte integrante del Progetto Strategico Regionale "CalabriaImpresa.eu — Accesso unico ai servizi e agli strumenti digitali dell'Amministrazione regionale per lo sviluppo imprenditoriale", come disposto dalla D.G.R. del 09.08.2016, n. 304. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e su proposta congiunta del Dipartimento competente e del CORAP, provvede ad adottare un proprio provvedimento per disporre l'operatività dello "Sportello Unico ZES Gioia Tauro".</p>
<p>4. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>5. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge, è disposta la proroga quinquennale dell'efficacia degli strumenti urbanistici delle relative aree industriali vigenti e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>5 Bis A far data dalla scadenza del termine di cui al comma 5, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dal Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), è disposta una ulteriore proroga di diciotto mesi dell'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti delle aree industriali</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>
	<p>Art.14 (Sostituzione e integrazioni all'articolo 6 della L.R. n. 24/2013)</p>
<p>Art.6 <i>Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive.</i></p>	<p>Art.6 <i>Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive.</i></p>
<p>1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:</p>	<p>1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:</p>

a) il direttore generale;	a) il direttore generale;
b) il comitato di programmazione;	b) il comitato di programmazione;
c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.	c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente;
	d) l'assemblea generale.
2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 4. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.	<i>Identico</i>
3. Il direttore generale:	<i>Identico</i>
a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 165/2001;	<i>Identico</i>
b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.	<i>Identico</i>
4. Il comitato di programmazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:	<i>Identico</i>
a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore al bilancio;	<i>Identico</i>
b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato;	<i>Identico</i>
c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale.	<i>Identico</i>
5. Il comitato esprime parere sul bilancio annuale del Consorzio regionale e sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree e sul programma triennale di interventi e lavori e dei suoi aggiornamenti annuali.	<i>Identico</i>
6. La nomina dei componenti del comitato di programmazione è a titolo onorifico e gratuito.	<i>Identico</i>
	6 bis L'Assemblea generale del CORAP è composta dai legali rappresentati dei soggetti consorziati o loro delegati.

	L'Assemblea generale, secondo le disposizioni statutarie, è competente sui seguenti atti fondamentali:
	a) adotta lo statuto e le modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo la terza votazione, a maggioranza semplice;
	b) decide sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;
	c) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;
	d) propone l'affidamento al Consiglio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati;
	e) approva il programma annuale di attività;
	f) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Piano economico finanziario (PEF) relativo all'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile, il bilancio di esercizio predisposto dal Direttore generale. Il termine di approvazione del Bilancio di esercizio può essere prorogato eccezionalmente al 30 giugno, previo apposito decreto del Direttore generale;
	g) delibera sulla contrazione dei mutui e prestiti;
	h) adotta gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio;
7. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dal Consorzio regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.	<i>Identico</i>
(...)	(...)